

Vi sono delle particolari situazioni previste tassativamente dalla legge in presenza delle quali il matrimonio è invalido. Si tratta di impedimenti che comportano, a seconda della loro gravità, la **nullità** o l'**annullamento** del vincolo contratto dai coniugi.

Il matrimonio è nullo qualora sussista:

- un precedente vincolo matrimoniale;
- un rapporto di affinità, parentela ed adozione (ma solo in alcuni casi);
- un'azione delittuosa del terzo, che intrattiene una relazione sentimentale con uno dei coniugi, a danno dell'altro coniuge.

Il vincolo è annullabile in presenza di:

- rapporto di affinità, parentela ed adozione
- interdizione giudiziale.

Il matrimonio è annullabile qualora:

- uno dei coniugi sia minore d'età;
- uno dei coniugi sia incapace di intendere e volere.

Inoltre, il vincolo non è valido se contratto per errore, con violenza o qualora sia determinato da timore di eccezionale gravità.

Infine, **il matrimonio può anche essere simulato**, quando il vincolo esiste pur non essendo realmente voluto da chi lo ha contratto.